

### www.auxiliaitalia.it



## www.socialnews.it

Onlus con protocolli d'intesa del D.G.M. Ministero della Giustizia e D.L.I. Ministero dell'Interno

SPETT.LE Consiglio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Servizio per l'assistenza giuridico-legislativa in materia di attività sociali e culturali

Alla c.a. del **Sig. ENRICO TRACANZAN** 

Cividale del Friuli, 30.04.2012

OGGETTO: relazione per audizione inerente le modifiche al testo unificato delle proposte di legge nn. 158, 165 e 189 sulla disciplina organica sul volontariato, le associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo

Il testo unificato in esame è il risulato dell'unione di tre progetti di legge: uno d'iniziativa giuntale (pdl 165) e due d'iniziativa consiliare, di cui uno con primo firmatario Menis (pdl 189) e l'altro come primo firmatario Camber (pdl 158).

Sebbene sia molto apprezzato l'intento di rivolgere la propria attenzione a tutto il terzo settore non limitandosi pertanto più esclusivamente al mondo del volontariato e delle associazioni di promozione sociale come previsto invece dal disegno di legge 165 e dalla proposta di legge 189 un'attenzione particolare va rivolta sull'opportunità di ricomprendere nell'ambito della nozione di organizzazioni di volontariato, quella di rete di volontariato. Analizzando quanto riportato nell'articolo 3 bis si sottolinea la necessità di mantenersi il più possibile fedeli alla legge di riferimento n. 266 del 11 agosto 1991 – "Legge Quadro sul volontariato" la quale all'articolo 3 per organizzazione di volontariato identifica ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all' art. 2 della stessa legge, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Anche se non prevista espressamente dalla legge la rete di volontariato può pertanto assumere una valenza significativa ma essa deve intrinsecamente intendersi come Federazione nell'accezione prevista dalla legge n. 383 del 2000" Disciplina delle associazioni di promozione sociale" art. 2 comma 1. Al punto "e" del medesimo art. 3 bis laddove si fa riferimento alla funzione delle reti di volontariato quale sostegno all'esercizio della dimensione politica delle organizzazioni di volontariato questa deve essere intesa nel suo significato più autentico ed originario che la definisce come arte di governare, di amministrare la "polis" per il bene di tutti svincolata da qualsivoglia risvolto partitico. Prendendo ora in esame l'articolo 4 che disciplina il Registro generale del volontariato organizzato si vuole porre l'accento sull'importanza di non dividerlo in due sezioni, una per le organizzazioni di

### www.auxiliaitalia.it





#### www.socialnews.it

# Onlus con protocolli d'intesa del D.G.M. Ministero della Giustizia e D.L.I. Ministero dell'Interno

volontariato e una riservata esclusivamente alle reti di volontariato questo per non snaturare la natura stessa del registro il quale proprio per definizione è esclusivamente il Registro del volontariato e pertanto a tale ambito di "giurisdizione" si deve limitare. Al comma 3 l'articolo 4 ammette l'iscrizione di una organizzazione in più settori. Per un più fedele rispetto dei criteri di trasparenza si ritiene che tali settori possono essere integrati e non modificati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia, in relazione all'evolversi delle attività di volontariato e della legislazione regionale. Per il rispetto degli stessi principi al comma 6 viene evidenziato che l'iscrizione al registro che ha validità di tre anni e che giustamente è soggetta a conferma, previa verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro, deve sì avvenire su domanda dell'organismo di volontariato ma previo avviso di scadenza a cura dell'ente di controllo.

Con l'articolo 5 che regolamenta il Comitato regionale del volontario e delle associazioni di promozione sociale si ricade nell'errore di riuscire in maniera troppo ottimistica ad accorpare entità tra loro ben distinte. Nello specifico il Comitato regionale del volontariato e delle associazioni di promozione sociale non può e non deve rappresentare le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale nei rapporti con le istituzioni in quanto si tratta di entità giuridicamente differenti con principi e finalità statutarie diverse seppur in molti aspetti affini o addirittura comuni e con leggi di regolamentazione den distinte. Nello scorrere del presente testo infatti è già stato infatti giustamente previsto un capito a sé per le associazioni di promozione sociale. Viene da sé a questo punto considerare come un'incongruenza anche il comma 8 dell'articolo 5 in cui si afferma che il vicepresidente è eletto dal Comitato tra i componenti eletti dalle associazioni di promozione sociale.

Proseguendo lungo le diverse successive disposizioni del testo che ben affrontano tematiche quali l' assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato, la formazione dei volontari, le iniziative per lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, i tavoli di rete, i contributi alle organizzazioni di volontariato, la promozione internazionale del volontariato ed il fondo regionale di rotazione per il volontariato con l'articolo 13 si dispone precisamente in materia di istituzione del Fondo regionale per il volontariato la cui finalità prima è la capacità di garantire risorse economiche per l'attuazione degli interventi indicati al comma 2. Lascia però francamente perplessi l'indicazione per una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo di cui al comma 1 da destinare alle organizzazioni di volontariato di piccole dimensioni e alle reti regionali di volontariato fondamentalmente perché non sono chiari i criteri secondo i quali si possa stabile con assoluta certezza cosa s'intenda per "organizzazioni di piccole dimensioni" e soprattutto appare sproporzionata la proporziona del 25% tenuto conto della natura e della portata territoriale del tessuto associazionistico volontario.

Di seguito molto importanti sono i capitoli relativi alle convenzioni che possono essere stipulate dagli organismi di volontariato e quello relativo al coordinamento regionale che a mio avviso però







#### www.socialnews.it

# Onlus con protocolli d'intesa del D.G.M. Ministero della Giustizia e D.L.I. Ministero dell'Interno

appare in parte essere in contraddizione con l'articolo 16. Quest'ultimo per il fatto che la Regione esercita la vigilanza sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro sembra infatti indebolire e screditare il ruolo del coordinamento regionale.

Il capo terzo del documento oggetto di dibattito affronta in modo preciso ed esauriente le tematiche connesse alle associazioni di promozione sociale stando molto attento a prescrivere chiaramente disposizioni ad hoc per questa precisa categoria dell'associazionismo che come già abbiamo visto ben si distingue tra tante altre tipologie assimilabili e che ancora oggi vive molto spesso una regolamentazione confusa e deficitaria.

Ultimi rilievi che si pongono in evidenza riguardano il capo quarto che doverosamente ci illustra le disposizioni di promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo nella sua accezione più ampia ovvero andando ad abbracciare tutte quelle realtà fino ad ora non esaminate in quanto non riconducibili alle macrocategorie più pertinenti e dibattute. In questo caso si può notare la grande sensibilità che da sempre la Regione Friuli Venezia Giulia ha saputo esprimere in tema di volontariato a maggior ragione negli ultimi anni ergendosi sempre più quale austero baluardo nel favorire la pluralità delle forme di volontariato quale fondamentale espressione di libertà, di promozione umana, di autonome capacità organizzative e di impegno sociale e civile dei cittadini e delle famiglie, nonché di convivenza solidale, di mutualità e di partecipazione alla vita della comunità locale e regionale. Spunti di riflessione critica a questo punto si vogliono porre sulla base di quanto espresso dall'articolo 29 comma 2 che andrebbe integrato prevedendo la possibilità che ad iscriversi nel Registro siano le associazioni, riconosciute e non riconosciute, che realizzino gli scopi previsti dall'articolo 28 e che rispettino le condizione come da sottopunti a,b e c ad eccezione però delle Fondazioni e delle Imprese Sociali. E' proprio per questa legislazione lacunosa in materia che appare rilevante infine sottolineare l'efficacia di quanto espresso all'articolo 33 comma 3 punto f in cui si sottolinea l'importanza della presenza all'interno del Comitato regionale dell'associazionismo di un rappresentante dell'Osservatorio nazionale sul volontariato designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo con il Ministero competente. Questo per dare in definitiva maggiore autorevolezza e organicità ad un segmento già orfano di un significativo quadro normativo nazionale di riferimento.

In fede

Mauro Volpatti

Mauro Volpatti Coordinatore nazionale @uxilia onlus Via Carraria, 99 33043 - Cividale del Friuli (UD) Mobile. 3333935979